SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 6**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 settembre 1994, n. 739.

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere;

Ritenuto di prevedere e disciplinare la formazione complementare;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Ritenuto che, in considerazione della priorità attribuita dal piano sanitario nazionale alla tutela della salute degli anziani, sia opportuno prevedere espressamente la figura dell'infermiere geriatrico addetto all'area geriatrica anziché quella dell'infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere, la cui casistica assume minor rilievo;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.

3. L'infermiere:

a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;

c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;

d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;

g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

5. La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:

a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;

b) pediatria: infermiere pediatrico;

c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;

d) geriatria: infermiere geriatrico;

e) area critica: infermiere di area critica.

6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.

7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle

diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 359

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

95G0001

DECRETO 14 settembre 1994, n. 740.

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell'ostetrica/o;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura dell'ostetrica/o con il seguente profilo: l'ostetrica/o è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato.

2. L'ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:

a) ad interventi di educazione sanitaria e sessuale sia nell'ambito della famiglia che nella comunità;

b) alla preparazione psicoprofilattica al parto;

c) alla preparazione e all'assistenza ad interventi ginecologici;

d) alla prevenzione e all'accertamento dei tumori della sfera genitale femminile;

e) ai programmi di assistenza materna e neonatale.

3. L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro dell'equipe sanitaria, l'intervento assistenziale di propria competenza.

4. L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

5. L'ostetrica/o è in grado di individuare situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e di praticare, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.

6. L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

1. Il diploma universitario di ostetrica/o, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 358

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

95G0002

DECRETO 14 settembre 1994, n. 741.

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del fisioterapista;

Ritenuto che nell'ambito del profilo del fisioterapista vadano ricondotte, come formazioni complementari, le figure del terapista occupazionale e del terapista della psicomotricità;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.

2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:

a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;

b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;

c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;

d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

3. Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;

4. Il fisioterapista, attraverso la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale:

a) la specializzazione in psicomotricità consente al fisioterapista di svolgere anche l'assistenza riabilitativa sia psichica che fisica di soggetti in età evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico;

b) la specializzazione in terapia occupazionale consente al fisioterapista di operare anche nella traduzione funzionale della motricità residua, al fine dello sviluppo di compensi funzionali alla disabilità, con particolare riguardo all'addestramento per conseguire l'autonomia nella vita quotidiana, di relazione (studio-lavoro-tempo libero), anche ai fini dell'utilizzo di vari tipi di ausili in dotazione alla persona o all'ambiente.

5. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

6. Il fisioterapista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 357

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

95G0003

DECRETO 14 settembre 1994, n. 742.

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del logopedista;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura del logopedista con il seguente profilo: il logopedista è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.

2. L'attività del logopedista è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e degli handicap comunicativi.

3. In riferimento alla diagnosi ed alla prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il logopedista:

a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;

b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;

c) propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;

d) svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali;

e) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

4. Il logopedista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

1. Il diploma universitario di logopedista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 356

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

95G0004

DECRETO 14 settembre 1994, n. 743.

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell'ortottista-assistente di oftalmologia;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale dell'ortottista-assistente di oftalmologia con il seguente profilo: l'ortottista-assistente di oftalmologia è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e su prescrizione del medico, tratta i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettua le tecniche di semeiologia strumentale-oftalmologica.

2. L'ortottista-assistente di oftalmologia è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell'ambito delle proprie mansioni.

3. L'ortottista-assistente di oftalmologia svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di ortottista-assistente di oftalmologia, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 355

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

95G0005

DECRETO 14 settembre 1994, n. 744.

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del dietista;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 13 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: il dietista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all'attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.

2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono:

a) organizza e coordina le attività specifiche relative all'alimentazione in generale e alla dietetica in particolare;

b) collabora con gli organi preposti alla tutela dell'aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;

c) elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l'accettabilità da parte del paziente;

d) collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare;

e) studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifica l'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati;

f) svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.

3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

1. Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 360

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

95G0006

DECRETO 26 settembre 1994, n. 745.

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura del tecnico sanitario di laboratorio biomedico con il seguente profilo: il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.

2. Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico:

a) svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;

b) è responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;

c) verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;

d) controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;

e) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;

f) svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale.

3. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 361

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

95G0007

DECRETO 26 settembre 1994, n. 746.

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico sanitario di radiologia medica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del tecnico sanitario di radiologia medica;

Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile degli atti di sua competenza ed è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.

2. Il tecnico sanitario di radiologia medica è l'operatore sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.

3. Il tecnico sanitario di radiologia medica:

a) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie competenze;

b) programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il fisico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;

c) è responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti;

d) svolge la sua attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto di dipendenza o libero professionale.

4. Il tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione previa iscrizione all'albo professionale.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 362

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera *o)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per il contenuto della legge n. 25/1983 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 1:

— La legge 31 gennaio 1983, n. 25, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica». L'art. 1 di detta legge prevede che: «In attesa dell'emanazione della legge quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie e della riforma della facoltà di medicina, l'"arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica", di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituita dalla "professione di tecnico sanitario di radiologia medica"».

Si riporta, inoltre, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 (Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica), come sostituito dall'art. 4 della citata legge n. 25/1983:

«Art. 11. — I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attività collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonché della risonanza nucleare magnetica, aventi finalità diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche.

In particolare:

a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalità tecnico-operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalità diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facoltà dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;

b) il tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attività radiologica è complementare all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;

c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti».

Si trascrive, infine, il testo dell'art. 24 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 1103/1965 di cui sopra, approvato con D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 25/1983 più volte citata:

«Art. 24. — 1) *Servizio di radio-diagnostica.*

I tecnici sanitari di radiologia medica:

a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su prescrizione medica — anche in assenza del medico radiologo — i radiogrammi relativi agli esami radiologici dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia nel servizio radiologico centralizzato che nelle strutture decentrate;

b) collaborano con il medico radiologo in tutte le restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.

La continuità o la saltuarietà della presenza fisica del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini di cui alla presente lettera *b)* viene stabilita dal medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del caso.

2) *Servizio di radioterapia.*

I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito delle seguenti attività:

a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte le indagini collaterali ad esso complementari;

b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento, anche in collaborazione con il servizio di fisica sanitaria;

c) effettuazione e controllo della centratura e della eventuale simulazione;

d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;

e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro predisposizione all'uso;

f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia nella fase successiva al caricamento e recupero delle sorgenti;

g) operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti;

h) controllo delle eventuali contaminazioni;

i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti contaminati;

l) effettuazione del trattamento radioterapico predisposto dal radio-terapista e suo controllo durante tutta la durata della seduta secondo le indicazioni ricevute;

m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei trattamenti e del registro di carico e scarico del materiale radio-attivo;

n) carico, custodia e scarico del materiale radioattivo e della strumentazione tecnica;

o) collaborazione con il medico radio-terapista ed il servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;

p) preparazione e posizionamento del paziente.

I tecnici sanitari di radiologia medica espletano, inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico radio-terapista.

3) *Servizio di medicina nucleare.*

I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai servizi di medicina nucleare:

a) prendono in consegna le sorgenti radio-attive, curando il loro carico e scarico oltre che lo smaltimento dei rifiuti radio-attivi; segnalano al preposto il movimento e la giacenza del materiale radioattivo e provvedono alle relative registrazioni;

b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento delle dosi radio-attive da somministrare ai pazienti e da manipolare *in vitro* ed ogni altra operazione concernente il lavoro di camera calda;

c) se necessario, accettano il paziente, ne accertano i dati anagrafici, provvedono alla registrazione ed archiviazione dei risultati delle operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei fotoscintigrammi;

d) controllano l'efficienza delle apparecchiature che predispongono per l'uso. Collaborano con il medico nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella rilevazione e registrazione dei dati anche mediante impiego di elaboratori elettronici;

e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami *in vitro* mediante l'uso di apparecchiature atte a rilevare la presenza di radionuclidi nei campioni;

f) provvedono alla decontaminazione e controllo della vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo la vigente normativa;

g) effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico nucleare.

4) *Servizio di fisica sanitaria.*

I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la risoluzione dei problemi di fisica nell'impiego di isotopi radio-attivi, di sorgenti di radiazione per la terapia, la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione contro le radiazioni ionizzanti.

5) *Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.*

I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilità del corretto uso delle apparecchiature loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando è possibile, ad eliminarli; possono altresì esprimere il proprio parere tecnico in fase di collaudo di installazione di nuove apparecchiature nonché dopo l'esecuzione di eventuali riparazioni.

6) *Trattamento del materiale radiografico e documentazione fotografica.*

I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano tutte le operazioni concernenti il trattamento del materiale sensibile; possono altresì provvedere alla riproduzione e riduzione del materiale iconografico.

7) *Attività collaterali.*

I tecnici sanitari di radiologia medica che con provvedimento del medico autorizzato siano stati allontanati, in via cautelativa temporanea o permanente, delle zone controllate, perché affetti da patologia professionale specifica, sono adibiti, a richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore radiologico, alle pratiche di accettazione del paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei dati statistici, nonché al carico e scarico del materiale ricevuto in donazione».

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

95G0008

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari in data 12 novembre 1994 per l'adesione del personale allo sciopero indetto su scala nazionale dalle organizzazioni sindacali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

Regione Piemonte:

commissione tributaria di primo grado di Saluzzo.

Regione Toscana:

uffici I.V.A. di: Lucca, Pistoia;

uffici del registro di: Grosseto, Piombino, Portoferraio, Poggibonsi, Pistoia;

commissione tributaria di primo grado di Lucca;

commissione tributaria di secondo grado di: Firenze, Lucca.

Regione Valle d'Aosta:

ufficio I.V.A. di Aosta.

Regione Veneto:

ufficio imposte dirette di Belluno;

commissione tributaria di primo grado di Belluno;

commissione tributaria di secondo grado di Belluno;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari indicati nelle premesse è accertato in data 12 novembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

95A0019

DECRETO 27 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dallo art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:

P.R.A. di Livorno, P.R.A. di Lucca, P.R.A. di Pisa, P.R.A. di Pistoia, P.R.A. di Sassari in data 14 ottobre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

P.R.A di Verona in data 27 ottobre 1994 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

P.R.A. di Milano in data 25 novembre 1994 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

P.R.A. di Brescia 2 in data 29 novembre 1994 (dalle ore 8,30 alle ore 10,00) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato o irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Livorno, P.R.A. di Lucca, P.R.A. di Pisa, P.R.A. di Pistoia, P.R.A. di Sassari in data 14 ottobre 1994;

P.R.A. di Verona in data 27 ottobre 1994;

P.R.A. di Milano in data 25 novembre 1994;

P.R.A. di Brescia 2 in data 29 novembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

95A0023

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 gennaio 1995.

Aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità a tale disposizione, all'aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi negli ultimi due anni;

Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 1994 pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1994 rispetto a novembre 1992 in misura pari all'8%;

Di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il Ministro del tesoro, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, è aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 1995

Il Ministro di grazia e giustizia
BIONDI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro dei lavori pubblici
RADICE

Il Ministro di trasporti e della navigazione
FIORI

ALLEGATO

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

— Ove sia previsto l'importo «da lire trentamila a lire centoventimila», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire trentaduemila a lire centoventottomila».

— Ove sia previsto l'importo «da lire cinquantamila a lire duecentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila».

— Ove sia previsto l'importo «da lire centomila a lire quattrocentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila».

— Ove sia previsto l'importo «da lire duecentomila a lire ottocentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila».

— Ove sia previsto l'importo «da lire cinquecentomila a lire duemilioni», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila».

— Ove sia previsto l'importo «da lire unmilione a lire quattromilioni», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila».

95A0040

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 28 dicembre 1994.

Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Aggiornamento delle causali analitiche delle operazioni di cui alla circolare U.I.C. del 25 febbraio 1993. Chiarimenti concernenti l'acquisizione e la registrazione dei dati nell'Archivio unico informatico.

Ai sensi dei decreti del Ministro del tesoro in data 7 luglio e 7 agosto 1992, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 161 del 10 luglio 1992 e n. 192 del 17 agosto 1992, l'Ufficio italiano dei cambi ha aggiornato le tabelle delle causali analitiche delle operazioni. Le nuove tabelle sono contenute nell'allegato alla presente circolare, denominato «Elenco delle causali analitiche e criteri di raccordo con le causali sintetiche (voci)»: esse saranno applicate a decorrere dalle operazioni poste in essere dopo sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

* * *

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute in materia di Archivio unico informatico, si forniscono, inoltre, le seguenti precisazioni allo scopo di assicurare uniformità d'applicazione:

1. OPERAZIONI CONNESSE ALL'ACQUISTO E GESTIONE DI TITOLI AL PORTATORE.

Nel caso di acquisto di titoli al portatore con immissione degli stessi in dossier intestato all'acquirente, l'operazione va riportata nell'archivio unico registrando unicamente l'acquisto (causale analitica BB ex 70) ed indicando quale importo dell'operazione quello di negoziazione dei titoli.

Qualora all'acquisto dei titoli faccia seguito il ritiro degli stessi allo sportello, ovvero l'immissione in dossier intestato a soggetto diverso dall'acquirente, andranno effettuate due distinte registrazioni utilizzando nel primo caso le causali BB e BR (ex A0) e nel secondo le causali BB e C5 (ex AE).

L'acquisto andrà registrato all'effettivo valore di negoziazione mentre il ritiro o l'immissione in dossier andranno registrati al valore nominale dei titoli.

Analogamente, la vendita di titoli prelevati da dossier intestato al venditore verrà registrata al valore di negoziazione sotto la causale BA (ex 70).

Qualora la vendita avvenga mediante consegna allo sportello dei titoli, ovvero sia collegata all'uscita dei titoli da dossier intestato a soggetto diverso dal venditore, le due registrazioni andranno effettuate, nel primo caso, con le causali BS (ex A0) e BA e nel secondo con le causali C6 (ex AE) e BA.

2. RICEZIONE DI BONIFICI DALL'ESTERO. NEGOZIAZIONE DIVISE E BANCONOTE ESTERE.

La ricezione di un bonifico da Paese estero sarà sempre registrata utilizzando la causale AA.

L'importo bonificato, se in valuta estera, andrà riportato nel controvalore in lire italiane, mentre l'apposito codice indicherà la divisa in cui il bonifico è espresso. Ciò anche nel caso in cui l'importo medesimo venga accreditato in conto corrente tenuto in valuta diversa da quella dell'ordine.

Le causali B5/B6 (ex 28) «Acquisto/vendita di divise c/o banconote estere c/lire» saranno utilizzate esclusivamente nei casi, diversi dalle negoziazioni dei bonifici, in cui la clientela richieda la nogoziazione di lire contro valuta estera sia che la transazione avvenga per cassa sia che avvenga con movimentazione di conto corrente.

3. FUSIONI/INCORPORAZIONI/ESTINZIONI/VARIAZIONI DI COORDINATE.

In tali casi vanno rispettati i seguenti obblighi:

a) *Società fuse/incorporate.*

Dopo aver completato le registrazioni relative ai rapporti ed alle operazioni non ancora riportati nel proprio archivio unico, gli intermediari provvederanno ad effettuare le registrazioni di chiusura di tutti i rapporti che saranno trasferiti al soggetto risultante dalla fusione o alla società incorporante. La registrazione sarà effettuata entro sessanta giorni dalla data di esecutività della fusione o dell'incorporazione, utilizzando il nuovo codice tipo di registrazione 36 (chiusura rapporto per migrazione).

Gli intermediari, entro sei mesi dalla data di esecutività della fusione o dell'incorporazione, produrranno un unico archivio off-line contenente tutte le registrazioni.

b) *Società risultanti dalla fusione/società incorporanti.*

Gli intermediari inseriranno nel proprio archivio unico i rapporti ancora in essere presso l'intermediario fuso o incorporato, utilizzando, secondo i casi, i codici tipo di registrazione 33 (Apertura deposito a risparmio per migrazione da), 34 (Apertura di conto corrente per migrazione da), 35 (Apertura di altro rapporto continuativo per migrazione da). Negli spazi a disposizione dell'intermediario saranno inserite le informazioni che consentono di individuare esattamente il rapporto originario (quali codice intermediario, codice rapporto, data di apertura, codice fiscale, NDG). L'inserimento dei dati deve evvenire entro sei mesi dalla data di esecutività della fusione o dell'incorporazione, che verrà indicata quale data di apertura del nuovo rapporto presso l'intermediario subentrante.

Per quanto concerne le fusioni e le incorporazioni in atto alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente circolare, i termini previsti per gli adempimenti di cui al punto a) e prima alinea del punto b) decorrono dalla data di pubblicazione della circolare stessa.

Gli intermediari incorporanti o risultanti dalla fusione inoltre garantiranno la conservazione e la leggibilità dei dati contenuti negli archivi unici dei soggetti fusi o incorporati secondo una delle tre seguenti modalità:

I) gestione dei vecchi archivi unici mediante la conservazione di hardware e software esistenti;

II) gestione dei vecchi archivi unici mediante i soli software di ricerca ed aggregazione batch, da eseguire sui supporti prodotti secondo quanto descritto al punto a). Per tale soluzione sarà eliminato il vecchio archivio delle correzioni riconducendo le stesse alle modalità standard;

III) inserimento delle vecchie registrazioni nel proprio archivio unico trasformando lo stesso in un archivio multintermediario attraverso la gestione differenziata dell'attributo riguardante il codice intermediario. L'inserimento potrà avvenire secondo modalità scelte dall'intermediario che comunque consentano un corretto funzionamento delle fasi di gestione ed utilizzo dei dati pregressi.

Una delle tre soluzioni sopra indicate deve essere attuata contestualmente alla data di esecutività della fusione/incorporazione. La migrazione verso le soluzioni II o III potrà essere attuata senza limitazioni temporali.

c) *Estinzioni.*

Nei casi di cessazione di attività diversi da ipotesi di fusione/incorporazione, gli intermediari cessati dovranno produrre un unico archivio «off-line» che depositeranno presso l'Ufficio italiano dei cambi secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante di questa circolare.

d) *Variazione di coordinate.*

Il presente caso contempla la variazione per motivi tecnici (quali la modifica dei sistemi informatici o dei criteri di attribuzione dei codici rapporto) delle coordinate di riferimento di conti, depositi, altri rapporti continuativi, in cui rimangono inalterati gli elementi identificativi sia soggettivi che oggettivi. In tale ipotesi dovranno essere eseguite due distinte registrazioni di chiusura e di apertura secondo i nuovi codici di seguito indicati:

tipo di registrazione: 46 (Chiusura rapporto per variazione coordinate);

tipo di registrazione: 43 (Apertura deposito a risparmio per variazione coordinate),

tipo di registrazione. 44 (Apertura conto corrente per variazione coordinate);

tipo di registrazione: 45 (Apertura altro rapporto continuativo per variazione coordinate).

Le registrazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di avvenuta variazione.

4. SEGNALAZIONI AGGREGATE: VOCI 60 - 65.

Nelle causali sintetiche 60 (versamenti contanti $\leq$ 20 milioni) e 65 (prelevamenti di contanti $\leq$ 20 milioni) saranno riportate esclusivamente le operazioni di versamento/prelevamento di banconote, a qualsiasi titolo effettuate, che, inizialmente prese in considerazione quale possibili casi di frazionamento, non hanno poi superato la soglia di L. 20.000.000 (cfr. art. 6 del decreto ministeriale 7 luglio 1992 - *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 1992).

Pertanto, le operazioni di diversa natura, rimaste sotto la citata soglia, non saranno oggetto di registrazione nell'Archivio unico informatico né di segnalazione mensile all'Ufficio.

Il direttore: CIAMPICALI

ALLEGATO

ELENCO DELLE CAUSALI ANALITICHE E CRITERI DI RACCORDO CON LE CAUSALI SINTETICHE (VOCI)

COD.CAUS. ANALITICA	DESCRIZIONE CAUSALE ANALITICA	OPER. SU SEGNO	ESEG. CONTI VOCE	OPER. PER SEGNO	ESEG. CASSA VOCE
1	Versamento di titoli di credito esigibili su piazza [1]	A	20		
2	Versamento di titoli di credito esigibili fuori piazza[1]	A	20		
3	Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa continua	A	20		
4	Versamento di contante a mezzo sport. autom. altro istituto	A	20		
5	Prelevamento a mezzo sport. autom. stesso intermediario	D	25		
6	Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato	A	20		
7	Accredito per incassi con addebito in c/c non preaut. o per cassa	A	20		
8	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate	D	95		
9	Incasso tramite POS	A	20		
10	Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia	D	55	D	55
11	Pagamento utenze	D	95	A	90
13	Addebito per estinzione assegno[2]	D	25		
14	Cedole, dividendi e premi estratti	A	20	D	25
15	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali etc.)	D	25	A	20
16	Commissioni	D	95	A	90
17	Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi ass.	D	25	A	20
(18) (ABOLITA)	Interessi e competenze a credito/debito vedere B1/B2				
B1 (NUOVA)	Interessi e competenze (a credito)	A	90	D	95
B2 (NUOVA)	Interessi e competenze (a debito)	D	95	A	90
19	Imposte e tasse	D	95	A	90
20	Canone cassette sic. e custodia valori	D	95	A	90
21	Contributi assicurativi e previdenziali	D	95	A	90
22	Diritti di custodia e amministrazione titoli	D	95	A	90
(24) (ABOLITA)	Incasso/Pagamento di documenti su Italia vedere B3/B4				
B3 (NUOVA)	Incasso di documenti su Italia	A	20	D	25
B4 (NUOVA)	Pagamento di documenti su Italia	D	25	A	20
26	Disposizione a favore di ...[3]	D	35	D	35
27	Accredito/incasso per emolumenti	A	90	D	95

[1] Se il versamento comprende assegni su piazza e fuori piazza si utilizzano le causali 1 o 2 a seconda dell'importo prevalente.

[2] Prevista anche se il titolo è utilizzato per operazione registrata con altra causale specifica.

[3] Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario (banca).

COD.CAUS. ANALITICA	DESCRIZIONE CAUSALE ANALITICA	OPER. SU SEGNO	ESEG. CONTI VOCE	OPER. PER SEGNO	ESEG. CASSA VOCE
(28) (ABOLITA)	Acquisto/vendita divise e/o banconote estere contro lire. Vedere B5/B6				
B5 (NUOVA)	Acquisto divise e/o banconote estere contro lire	D	45	D	45
B6 (NUOVA)	Vendita divise e/o banconote estere contro lire	A	40	A	40
29	Accrediti o incasso RI.BA	A	20	D	25
30	Accrediti o incasso effetti al S.B.F.	A	20	D	25
31	Effetti ritirati	D	25	A	20
32	Effetti richiamati	D	25	A	20
(34) (ABOLITA)	Disposizione di giro conto (stesso intermediario) - ordinante/beneficiario Vedere B7/B8				
B7 (NUOVA)	Disposizione di giro conto (stesso intermediario) - ordinante[4]	D	95		
B8 (NUOVA)	Disposizione di giro conto (stesso intermediario) - beneficiario[4]	A	90		
(35) (ABOLITA)	Storni RI.BA. a credito/debito Vedere B9/B0				
B9 (NUOVA)	Storni RI.BA. (a credito)	A	20	D	25
B0 (NUOVA)	Storni RI.BA. (a debito)	D	25	A	20
37	Insoluti RI.BA.	D	25	A	20
39	Disposizione per emolumenti[5]	D	95		
41	Pagamento o disposizione a mezzo sport. aut.	D	25		
42	Effetti insoluti o protestati	D	25		
43	Pagamento tramite POS	D	25		
44	Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero	D	25	A	20
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	D	25	A	20
46	Esecuzione mandati di pagamento[6]	A	90	D	95
47	Accredito o incasso per utilizzo credito doc. su Italia	A	20	D	25
48	Bonifico a favore d'ordine e conto[7]	A	30	A	30
49	Assegno copertura garantita	D	95	A	90
50	Pagamenti diversi	D	25	A	20
51	Emissione assegni turistici	D	55	D	55
52	Prelevamento con moduli di sportello	D	25		
53	Addebito per utilizzo credito doc. su Italia	D	25	A	20
55	Assegni bancari insoluti o protestati	D	25		
56	Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i	A	20	D	25
57	Restituzione di assegni o vaglia irregolari	D	95		
58	Esecuzione reversali di incasso [8]	D	95	A	90
63	Accrediti o incasso per sconto effetti diretti	A	90	D	95
64	Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto	A	20	D	25
65	Competenze di sconto	D	95		
66	Spese	D	95	A	90

[4] Da utilizzare solo per i giri tra conti con stessa intestazione (cfr. Circolare U.I.C. 26.11.93)
[5] Da utilizzare, come unica registrazione, anche per pagamenti diretti a soggetti diversi.
[6] Riguarda il cliente che riceve pagamenti dalla P.A.
[7] Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario (banca)
[8] Riguarda il soggetto che paga alla P.A.

COD.CAUS. ANALITICA	DESCRIZIONE CAUSALE ANALITICA	OPER. SU SEGNO	ESEG. CONTI VOCE	OPER. PER SEGNO	ESEG. CASSA VOCE
(70) (ABOLITA)	Compravendita a pronti titoli e diritti di opzione vedere BA/BB				
BA(NUOVA)	Vendita a pronti titoli e diritti di opzione	A	20	D	25
BB(NUOVA)	Acquisto a pronti titoli e diritti di opzione	D	25	A	20
72	Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero	A	20	D	25
74	Valori bollati	D	95	A	90
78	Versamento di contante o valori assimilati	A	20		
79	Disposizione di giro conto a altro interm.[9]	D	35		
79	Disposizione di giro conto da altro interm.[7]	A	30		
(80) (ABOLITA)	Compravendita a termine di titoli vedere BC/BD				
BC(NUOVA)	Vendita a termine di titoli[10]	A	20	D	25
BD(NUOVA)	Acquisto a termine di titoli[10]	D	25	A	20
81	Accensione riporto titoli	A	90		
82	Estinzione riporto titoli	D	95		
(83) (ABOLITA)	Sottoscrizione/Rimborso titoli e/o Fondi Com. vedere BE/BF				
BE(NUOVA)	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni.	D	25	A	20
BF(NUOVA)	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni	A	20	D	25
84	Titoli scaduti o estratti	A	20	D	25
(85) (ABOLITA)	Aumento di capitale e/o operazioni societarie vedere BG/BH				
BG(NUOVA)	Aumento di capitale e/o operazioni societarie [11]	A	20	D	25
BH(NUOVA)	Aumento di capitale e/o operazioni societarie [12]	D	25	A	20
(86) (ABOLITA)	Erogazione/Rimborso finanziamento import vedere BI/BL				
BI (NUOVA)	Erogazione finanziamento import	A	20	D	25
BL(NUOVA)	Rimborso finanziamento import	D	25	A	20
(87) (ABOLITA)	Erogazione/Rimborso finanziamento export vedere BM/BN				
BM (NUOVA)	Erogazione finanziamento export	A	20	D	25
BN(NUOVA)	Rimborso finanziamento export	D	25	A	20
(90) (ABOLITA)	Pagamento/Incasso rimesse documentate da o per l'estero - vedere BP/BQ				
BP (NUOVA)	Incasso rimesse documentate da o per l'estero	A	20	D	25
BQ(NUOVA)	Pagamento rimesse documentate da o per l'estero	D	25	A	20
91	Prelevamento a mezzo sport. aut. di altro intermediario	D	25		
92	Costo libretto assegni	D	95	A	90
94	Commissioni e spese su operazioni in titoli	D	95	A	90
95	Commissioni e spese su operazioni estero	D	95	A	90
(A0) (ABOLITA)	Ritiro/Consegna titoli allo sportello vedere BR/BS				

[9] Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario (banca).
[10] L'operazione deve essere registrata con riferimento alla data di liquidazione
[11] Riguarda il soggetto che ricève aumento di capitale.
[12] Riguarda il soggetto che sottoscrive aumento di capitale.

COD.CAUS. ANALITICA	DESCRIZIONE CAUSALE ANALITICA	OPER. SU SEGNO	ESEG. CONTI VOCE	OPER. PER SEGNO	ESEG. CASSA VOCE
BR(NUOVA)	Ritiro titoli allo sportello[13]			D	95
BS(NUOVA)	Consegna titoli allo sportello[13]			A	90
A1	Incasso assegno circolare			D	25
A2	Incasso proprio assegno	D	25		
A3	Cambio assegni di terzi			D	25
A4	Incasso in contante note spesa "vouchers"			D	25
(A5) (ABOLITA)	Rimborso/Deposito su libretti di risparmio vedere BT/BU				
BT(NUOVA)	Rimborso su Libretti di risparmio			D	25
BU(NUOVA)	Deposito su Libretti di risparmio			A	20
(A6) (ABOLITA)	Estinzione/Emissione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi vedere BV/BZ				
BV(NUOVA)	Estinzione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi	A	20	D	25
BZ(NUOVA)	Emissione certificati di deposito e Buoni Fruttiferi	D	25	A	20
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	A	20	D	25
A8	Prelievi a valere su crediti semplici			D	25
(A9) (ABOLITA)	Trasferimento titoli tra dossier (uscita/immissione) vedere C1/C2				
C1(NUOVA)	Trasferimento titoli tra dossier (uscita)[13]	D	95		
C2(NUOVA)	Trasferimento titoli tra dossier (immissione)[13]	A	90		
AA	Bonifico dall'estero[14]	A	30	A	30
AA	Bonifico per l'estero[15]	D	35	D	35
AB	Versamento titoli di credito e contante	A	20		
AC	Versamento titoli di credito con resto[16]	A	20		
(AD) (ABOLITA)	Trasferimento titoli da/a altro Istituto vedere C3/C4				
C3(NUOVA)	Trasferimento titoli da altro Istituto [17]	A	90		
C4(NUOVA)	Trasferimento titoli a altro Istituto [17]	D	95		
(AE) (ABOLITA)	Immissione/uscita titoli a fronte conto divers. intestato. Vedere C5/C6				
C5(NUOVA)	Immissione dossier titoli a fronte conto divers. intestato[17]	A	90		
C6(NUOVA)	Uscita dossier titoli a fronte conto divers. intestato[17]	D	95		
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (ricevente)			D	15
U1	Trasferimento di denaro contante e titoli al port. ex art.1 l.197 (cedente)			A	90
U2	Consegna di mezzi di pagamento (esclusi ordini di accreditamento/pagamento) da parte di clientela - per inter. non banc.			A	20

[13] Riguarda i soli titoli al portatore.
[14] Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario (banca).
[15] Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario (banca)
[16] Registrare importo totale dei titoli versati. Per il contante ritirato va utilizzata la causale A2 o A3.
[17] Riguarda i soli titoli al portatore.

		OPER. SU	ESEG. CONTI	OPER. PER	ESEG. CASSA
COD.CAUS. ANALITICA	DESCRIZIONE CAUSALE ANALITICA	SEGNO	VOCE	SEGNO	VOCE
U2	Ritiro di mezzi di pagamento (esclusi ordini di accreditamento/pagamento) da parte di clientela - per inter. non banc.			D	25
U3	Versamento contante ≤ 20 milioni	A	60		
U4	Prelevamento contante ≤ 20 milioni	D	65		
(U5) (ABOLITA)	Versamento/prelievo o consegna/ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero. Vedere C7/C8				
C7 (NUOVA)	Versamento o consegna di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	A	90	A	90
C8 (NUOVA)	Prelievo o ritiro di contante e/o titoli al portatore da parte di banche o succursali situate all'estero	D	95	D	95
AF	Disposizione giro tra conti diversamente intestati (stesso intermediario)ordinante[18]	D	35		
AF	Disposizione giro tra conti diversamente intestati (stesso intermediario) beneficiario[19]	A	30		
(AG) (ABOLITA)	Acquisto/vendita d'oro e metalli preziosi Vedere C9/C0				
C9 (NUOVA)	Acquisto d'oro e metalli preziosi	D	25	A	20
C0 (NUOVA)	Vendita d'oro e metalli preziosi	A	20	D	25

AVVERTENZE:

L'attribuzione dei segni (D/A) è finalizzata alla rilevazione, da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi, dei dati aggregati provenienti dalle operazioni poste in essere dalla clientela, fatte oggetto di registrazione nell'Archivio Unico Informatico.

Detti segni evidenziano i flussi che si attivano da o verso gli intermediari stessi e di norma si diversificano a seconda che le operazioni vengano effettuate a valere sui conti o depositi ("operazioni eseguite su conti") ovvero utilizzino esclusivamente altri mezzi di pagamento e/o titoli al portatore ("operazioni eseguite per cassa").

In alcuni casi, quali ad esempio quelli che confluiscono nelle voci aggregate 30-35, l'attribuzione del segno è univoca per esigenze specifiche di rilevazione.

[18] Completare la registrazione con i dati del beneficiario e del suo intermediario.
[19] Completare la registrazione con i dati dell'ordinante e del suo intermediario.

ALLEGATO TECNICO ALLA CIRCOLARE DEL 28 DICEMBRE 1994

MODALITA' DI PRODUZIONE DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO NEI CASI DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' DIVERSI DA IPOTESI DI FUSIONE/INCORPORAZIONE

Dopo aver completato le registrazioni relative alle operazioni non ancora riportate nell'archivio unico, gli intermediari dovranno effettuare le registrazioni di chiusura di tutti i rapporti risultanti ancora in essere.

Tali registrazioni, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di cessazione, devono essere eseguite utilizzando il tipo registrazione 26 (cessazione rapporto), e devono comprendere tante zone "D" per quanti sono i titolari del rapporto, nonché tante zone "E" per quanti sono i delegati ad operare ancora in essere. E' peraltro consentito che la cessazione della delega sia indicata con preventive registrazioni di tipo 28.

L'archivio unico dovrà essere inoltrato all'Ufficio Italiano dei Cambi, secondo le modalità più avanti descritte, entro 120 giorni dalla data di cessazione. A tal fine, esso dovrà essere scaricato totalmente off-line, su un supporto magnetico (nastro, cartuccia o minidisco).

Qualora l'intermediario abbia adottato, per la gestione delle correzioni, il metodo alternativo consentito dal decreto del 7 luglio 1992, dovrà svuotare l'archivio delle correzioni riconducendo queste ultime al metodo base, con le modalità seguenti:

1) modifica delle registrazioni originali (attributo A54.A, valore 2 per annullamento o 3 per variazione; attributo A54.B, data di esecuzione della variazione o dell'annullamento);

2) inserimento, in successione fisica alla registrazione originale, della registrazione "sostitutiva" presente nell'archivio delle correzioni.

La struttura dei records dell'archivio da inoltrare deve rispecchiare il tracciato descritto nella voce "STRUTTURA LOGICA" del citato decreto, con la valorizzazione di tutti gli attributi, anche di quelli per i quali si era previsto il puntamento ai dati dell'anagrafe.

Per quanto attiene la struttura fisica, si richiede l'adozione del seguente standard:

- FILE CON RECORDS A LUNGHEZZA FISSA, con più records per ogni registrazione, ognuno con il tracciato identico a quanto descritto, per ogni ZONA INFORMATIVA, nella struttura logica, ed identificato dall'attributo AO2 - TIPO INFORMAZIONE;
- L'inoltro effettuato per mezzo di nastro o cartuccia magnetica dovrà avere le seguenti caratteristiche:
  - LUNGHEZZA RECORD: 380
  - LUNGHEZZA BLOCCO: da 380 a 6840
  - CODIFICA: EBCDIC
  - LABEL: assenza di ogni tipologia di labels;
  - TAPE MARK: due dopo l'unico;
- qualora per l'inoltro si utilizzi un minidisco, il supporto deve essere elaborabile da Personal Computer e l'archivio deve essere ad organizzazione sequenziale, secondo il linguaggio BASIC, lunghezza record 380, ovvero, se generato con altri prodotti software, i bytes elencati nei tracciati records debbono essere seguiti dai caratteri corrispondenti ai CARRIAGE RETURN (CHR$(13)) e LINE-FEED (CHR$ (10)). Il file deve essere leggibile con:
  OPEN FILENAME$ FOR INPUT, LINE INPUT.
  Il nome del file contenuto nel minidisco dovrà essere "ARCHIVIO.AUI".

- ARCHIVI MULTIVOLUME: non è consentito l'inoltro di file MULTIVOLUME. Qualora la dimensione del file ecceda quella consentita da uno specifico supporto, il file stesso dovrà essere distribuito su più supporti ciascuno con un unico file e sull'etichetta di detti supporti dovrà essere indicato il numero di sequenza nell'ambito dell'inoltro.
- STRUTTURA DEI RECORDS: a seconda dell'attributo A02;

- **CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:**

  REGISTRAZIONE DI MOVIMENTAZIONE MEZZI DI PAGAMENTO:
  ogni registrazione deve comporsi di:

  - un record "DATI GENERALI" (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
  - uno o più records SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO (TIPO INFORMAZIONE = *2*), ovvero uno o più records SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE E' STATA ESEGUITA (TIPO INFORMAZIONE = *3*);

- uno, nessuno o più records SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI (TIPO INFORMAZIONE = *4*);
  tali records devono essere presenti o mancare a seconda che siano presenti o meno records con tipo informazione *3*;
- uno, nessuno o più records SUL SOGGETTO CONTROPARTE (BENEFICIARIO O ORDINANTE NEGLI ORDINI DI PAGAMENTO / ACCREDITAMENTO).

REGISTRAZIONI DI ACCENSIONE/CHIUSURA/VARIAZIONE DI RAPPORTI CONTINUATIVI:
ogni registrazione deve comporsi di:

- un record "DATI GENERALI" (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
- uno o più records sul RAPPORTO INTERESSATO (TIPO INFORMAZIONE = *2*);
- uno o nessuno o più records SUL DELEGATO AD OPERARE (TIPO INFORMAZIONE = *4*);

ooo

Il plico contenente il supporto dovrà essere indirizzato a:

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
SERVIZIO APPLICAZIONI E STRUMENTI INFORMATICI
VIA IV FONTANE, 123
OO184 ROMA

All'esterno del plico dovrà essere indicato:

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO DI INTERMEDIARIO CESSATO
INTERMEDIARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SUPPORTI CONTENUTI: n .... TIPOLOGIA (NASTRI/CARTUCCE/MINIDISCHI)

All'interno del plico dovrà essere compilato il modulo di cui si allega il facsimile.

FACSIMILE

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO DI INTERMEDIARIO CESSATO

Intermediario: .... Codice ....(Attributo A01)

DATA della cessazione ../../.... Data invio ../../....

Tipologia supporto magnetico: NASTRO/CARTUCCIA/MINIDISCO

Numero dei supporti magnetici: ....

Numero delle registrazioni inoltrate: .....

Numero dei records inoltrati: ....

Lunghezza del blocco fisico: 380 o 6840

Struttura della chiave primaria (campo A01) ....
....
....

DATA ....

FIRMA

....

Ogni supporto contenuto nel plico dovrà possedere un'etichetta riportante le seguenti indicazioni:

A.U.I. di intermediario cessato
Interm.: ....
Supporto n. .... di ....

95A0045

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 122ª seduta pubblica per mercoledì 11 gennaio 1995, alle ore quindici, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

95A0105

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».

Si comunica che le disposizioni del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 del 9 novembre 1994), non convertito in legge, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994» sono state sostituite da quelle contenute nel decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1994), come previsto dall'art. 17 di quest'ultimo decreto.

95A0052

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti magazzini generali

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994 è stato elevato a lire trenta milioni il deposito cauzionale della S.p.a. Magazzini generali porto di Ravenna, con sede in Ravenna.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994 è stato elevato a lire venticinque milioni il deposito cauzionale della S.r.l. Magazzini generali di Salerno, con sede in Salerno.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla S.r.l. Docks savonesi, con sede in Genova, sono state revocate per cessazione di attività.

95A0027

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze politiche (sede di Torino), scienze politiche (sede di Alessandria), lettere e filosofia (sede di Vercelli), magistero, scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Le relative chiamate dei docenti saranno subordinate all'avvenuto accredito dei fondi da parte del competente Ministero:

Facoltà di scienze politiche (sede di Torino):
sociologia politica.

Facoltà di scienze politiche (sede di Alessandria):
diritto amministrativo;
scienza della politica.

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli):
letteratura italiana.

Facoltà di magistero:
psicologia giuridica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria).
analisi matematica I,
laboratorio di chimica inorganica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A0032

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di giurisprudenza, sede di Torino, scienze politiche, sede di Torino, scienze politiche II, sede di Alessandria, seconda scienze matematiche, fisiche e naturali, sede di Alessandria, seconda lettere e filosofia, sede di Vercelli, dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Le relative chiamate dei docenti saranno subordinate all'avvenuto accredito dei fondi da parte del competente Ministero:

Facoltà di giurisprudenza (sede di Torino):
diritto industriale;
storia del diritto romano.

Facoltà di scienze politiche (sede di Torino):
economia e politica industriale;
politica economica e finanziaria;
storia dell'America settentrionale;
metodologia delle scienze sociali;
sociologia;
diritto internazionale pubblico.

Facoltà di scienze politiche II (sede di Alessandria)
economia pubblica.

Seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria):
fisica teorica,
fisica

Seconda facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli):
lingua spagnola;
archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A0033

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1994 recante: «Adeguamento delle aliquote delle accise sull'alcole etilico e sui prodotti alcoolici intermedi alle aliquote minime comunitarie». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 1994).

In calce al decreto citato in epigrafe, in fondo alla pag. 15 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, devono intendersi riportati i seguenti estremi di registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti:

«Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 80».

95A0034

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 11 ottobre 1994 concernente: «Assegnazione di una somma alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1993 - parte corrente, per l'assistenza sanitaria ai profughi jugoslavi». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 21 dicembre 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 43, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo capoverso delle premesse, secondo rigo, dove è scritto: «... convertito nella legge 29 febbraio 1980 . .», si legga: «... convertito nella legge 29 febbraio 1980, *n. 33* ...».

95A0083

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Caprglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via *Panoramica dei Templi*, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 26

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379 000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300